



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI AUSILI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, CON ALLEGATO, FATTA A PARIGI IL 27 GENNAIO 2021

## Art. 2

### Ordine di esecuzione

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

Versione in vigore dal 29 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

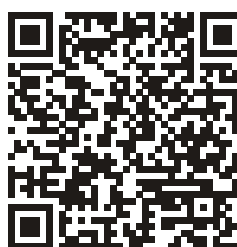
|               |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 |
| Estremi       | Legge 18 luglio 2025, n. 107                                                                                                                                                       |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2025                                                                                                                                              |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-107-2025/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it